



Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche

Reg. Dec. Pres.n.4

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 53 del R.D. n.642/1907;

Ritenuto opportuno predisporre in merito ai criteri per la fissazione d'udienza;

DECRETA

la determinazione del giorno dell'udienza ha luogo, di massima, seguendo l'ordine di iscrizione nel registro delle domande di fissazione;

I ricorsi qualificati come urgenti per legge, sono fissati nel più breve tempo possibile e con carattere preferenziale;

Quelli per i quali sono state preannunciate misure relative al disposto della L.89/2001 (c.d. legge Pinto) sono considerati urgenti;

Parimenti quelli per i quali i difensori hanno proposto ripetute istanze di prelievo;

Trovano altresì fissazione preferenziale tutti i casi che evidenziano fattori di rilevanza ambientale e sociale e attengono a rilevanti interessi economici, avuto riguardo ai riflessi sull'economia locale e nazionale, nonché quelli che siano riferibili a ragioni umanitarie;

Si considerano, non più attuali, le cause di più remota risalenza nel tempo prive di istanza di prelievo e che sono prossime a rientrare nella procedura di cui all'art. 9 L.205/2000.

Ancona, 28 gennaio 2009

IL PRESIDENTE

Luigi Passanisi